

CONTRATTO STANDARD DI FORNITURA DI BIO METANO LIQUIDO

tra

B-Petrol s.r.l. Unipersonale con sede legale in Via Gino Ferroni 37 – Mozzecane (VR), Codice Fiscale 00719050239 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese VR-153412 rappresentata da Nicola Bonato in qualità di Amministratore unico munito di idonei poteri (di seguito "Venditore")

Tel. 0543 038708 - Fax 0543 037989

P.IVA e C.F. 02449830393

Isct. Albo Trasp. Merc. c/terzi n. FO3961068D

con sede legale in _____ (____), Codice Fiscale _____
rappresentata da **SHARON PASTOL** in qualità di **AMMINISTRATORE** munito di idonei poteri (di seguito "Acquirente")

entrambe qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".

Premesso che:

- L'Acquirente è in possesso di veicoli circolanti in grado di essere alimentati con Bio Metano Liquido;
- L'Acquirente ha manifestato la volontà di acquistare Bio Metano Liquido ad uso autotrazione;
- Il Venditore possiede e gestisce Stazioni di Servizio in cui viene erogato sia Metano Liquido che Bio Metano Liquido;
- Il Venditore ha acquistato in passato e tutt'oggi acquista Bio Metano Liquido per venderlo a potenziali Acquirenti presso le proprie Stazioni di Servizio;
- Il Venditore ha le capacità economiche, finanziarie e commerciali per approvvigionare le proprie Stazioni di Servizio di Bio Metano Liquido per più anni consecutivi;

Tutto ciò premesso, con il presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

Le premesse e del Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

Definizioni

I seguenti termini, quando usati nel presente Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

- "Stazioni di Servizio": distributori di carburante stradali o autostradali, di proprietà e/o gestiti dal venditore, in grado di erogare anche Bio Metano Liquido;
- "Bio Metano Liquido": Metano Liquido correlato da relativa Certificazione GO tracciata su portale GSE;
- "Punto di Cessione": punto presso il quale il Venditore cede all'Acquirente il Bio Metano Liquido e normalmente corrisponde ad una Stazione di Servizio. In corrispondenza di tale punto avviene il trasferimento della proprietà del Bio Metano Liquido.
- "Venditore": soggetto che vende all'Acquirente il Bio Metano Liquido;
- "Acquirente": soggetto che acquista dal Venditore il Bio Metano Liquido;

Articolo 3

Oggetto

Oggetto del Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore ed il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, di Bio Metano Liquido alle Stazioni di Servizio, ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli.

Il Bio Metano Liquido verrà fornito alle condizioni di consegna tecnico-economiche riportate nei successivi articoli e all'Allegato 1.

Articolo 4

Decorrenza e durata

Il Contratto decorrerà dal 01/11/2024 per la durata di 12 mesi, con scadenza naturale al 31/10/2025.

Alla scadenza sarà tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi e così di anno in anno fatto salvo l'esercizio della facoltà di recesso per entrambe le Parti, da esercitarsi a mezzo PEC almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Articolo 5

Prezzo

L'Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore quale corrispettivo per il Bio Metano Liquido ceduto dal Venditore in esecuzione del presente Contratto, il prezzo secondo la seguente formulazione:

- **Prezzo mensile dell'LNG fossile comunicato + 0,040 €/kg +iva**

Articolo 6

Fatturazione e condizioni di pagamento

Le fatture relative per la vendita di Bio Metano Liquido di cui al presente Contratto saranno emesse dal Venditore il giorno 15 di ogni mese ed il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di fornitura.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata nella fattura.

Se la data di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno non festivo successivo.

Le fatture si intendono ricevute dall'Acquirente a seguito di trasmissione allo SDI, con relativa attestazione di ricezione, da parte del Venditore.

Il pagamento dovrà essere effettuato con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura, con bonifico bancario o ricevuta bancaria presso il conto corrente indicato in fattura. In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore ha diritto di esigere sugli importi fatturati (IVA inclusa) gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di sette punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Tali interessi di mora verranno computati a partire dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento. In caso di mancata pubblicazione del saggio di interesse di periodo verranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Gli interessi di mora dovuti dall'Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono una maggiorazione del prezzo, bensì un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72.

In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.

Eventuali contestazioni in ordine all'importo fatturato potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della fattura.

Gli eventuali errori degli importi fatturati, daranno luogo a conguagli senza addebito o accredito di interessi per le Parti.

In merito agli eventuali conguagli che potrebbero interessare il presente Contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72.

Articolo 7

Diritti e tributi

Tutti i corrispettivi per la fornitura di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future i cui oneri, ove non diversamente previsto dal presente Contratto, sono a carico dell'Acquirente.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali IVA relativi alla fornitura di Bio Metano Liquido verrà applicata la normativa prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, artt. 38-39.

Il trattamento fiscale relativo alle accise da applicare alle forniture di cui al presente Contratto sarà conforme a quanto disposto dal Testo Unico Accise, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n.504.

Articolo 8

Consegna e passaggio dei rischi

La consegna dal Venditore all'Acquirente del Bio Metano Liquido e conseguentemente il trasferimento della proprietà e dei relativi rischi avverranno in corrispondenza del Punto di Cessione stabilito dalle Parti. L'Acquirente si obbliga a manlevare il Venditore da qualsiasi responsabilità che possa conseguire dall'impiego del Bio Metano Liquido una volta che il medesimo sia stato consegnato dal Venditore all'Acquirente.

Articolo 9

Forza maggiore

Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile o non imputabile alle Parti, che sia causa del loro inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il presente Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persiste.

È obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione alla controparte tempestivamente, e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e della controparte.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono considerati eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi ove interessino il Punto di Cessione:

- sabotaggi, disordini, esplosioni;
- eventi naturali quali, incendi, frane, fulmini, terremoti, alluvioni, dilavamenti;
- scioperi generali, con espressa esclusione degli scioperi aziendali, salvi gli scioperi attuativi di scioperi nazionali di categoria che non riguardino l'azienda della Parte che si assume colpita dalla Forza Maggiore;
- impedimenti o sospensioni tecniche del Punto di Cessione, che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente accordo;
- provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Bio Metano Liquido per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Articolo 10

Modifiche del Contratto

Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione dell'accordo e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative del presente accordo, entro il termine di quindici giorni.

In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che, ove, in conseguenza di sopravvenuti provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, il presente accordo risultasse in tutto od in parte invalido, inefficace, o comunque incompatibile con le condizioni obbligatoriamente imposte, provvederanno a negoziare nei tempi indicati un nuovo accordo, definendo nuove condizioni tecnico – economiche sul presupposto dell'equo contemperamento dei reciproci interessi.

Nell'ipotesi in cui le Parti non pervengano ad un accordo nei tempi stabiliti, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente accordo tramite comunicazione scritta all'altra Parte, con efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene esercitata detta facoltà, senza oneri, obblighi o responsabilità, fatto salvo l'obbligo per entrambe le Parti di adempiere regolarmente agli obblighi sorti antecedentemente alla data del recesso.

Articolo 11

Responsabilità

Salvo quanto previsto nell'Articolo 9, ciascuna Parte si obbliga a risarcire all'altra i danni e/o le spese derivanti dall'inadempimento, anche parziale, dei propri obblighi contrattuali.

Le Parti non saranno in alcun caso responsabili per i danni indiretti e/o consequenziali derivanti dall'inadempimento anche parziale delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, salvo in caso di dolo o colpa grave.

Le Parti non saranno in alcun modo responsabili dei danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente.

Articolo 12 Confidenzialità

Tutte le informazioni relative ad una Parte, di cui l'altra Parte venga a conoscenza in occasione dell'adempimento del presente Contratto così come tutte le informazioni contenute nel presente Contratto e condizioni di vendita, sono da considerarsi riservate e, pertanto, entrambe le Parti si impegnano a non divulgarle o trasmetterle a terzi, senza il previo consenso dell'altra Parte.

Fatto salvo quanto sopra, è consentito alle Parti fare uso di quelle informazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nonché per l'adempimento di obblighi previsti dalle normative e dalle competenti autorità. Il presente obbligo sopravvivrà per un periodo di due (2) anni alla risoluzione o al termine del Contratto.

Le Parti si conformano alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in tema di trattamento di dati personali.

Articolo 13 Foro competente

Le Parti eleggono il Foro di Verona esclusivamente competente per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente accordo in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni da esso previste.

Articolo 14 Contraenti e cessione del Contratto

Il presente Contratto è stipulato tra il Venditore e l'Acquirente come definiti all'Articolo 2.

Può essere un soggetto intermediario unicamente uno dei contraenti.

Nessuna Parte potrà cedere il presente Contratto né alcun interesse nascente dal medesimo, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 15 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da una delle Parti nei seguenti casi:

- inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l'Acquirente o il Venditore;

Articolo 16 Comunicazioni

Ogni comunicazione riguardante il presente Contratto deve essere fatta, ove non diversamente stabilito, per iscritto via PEC, ai seguenti riferimenti:

al Venditore, info@pec.b-petrol.it

all'Acquirente, **xxxxxx GESTHOLDINGCOPEC.GESTHOLDING.COM**

Letto, confermato e sottoscritto

Mozzecane, 01/11/2024

XX

GESTHOLDING S.R.L.

Via G. Bonali, 74 - 47122 FORLÌ (FC)

info@gestholding.com

Tel. 0543 038708 - Fax 0543 037989

P.IVA e C.F. 02449830393

Iscr. Albo Trasp. Mercì c/terzi n. F03961068D

B-Petrol s.r.l. Unipersonale

B-PETROL S.R.L.

Via G. Ferroni, 37

37060 MOZZECANE (VF)

P.IVA 0071305023